

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

COSTITUZIONE DI UN «PARCO NAZIONALE» PRESSO IL GRUPPO DEL «GRAN PARADISO» NELLE ALPI GRAIE.

Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (in Gazz. Uff., 13 dicembre 1922, n. 291).

Decreto convertito in l. 17 aprile 1925, n. 473 (in Gazz. Uff., 5 maggio 1925, n. 104).

Articolo 1

Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio, sono dichiarati «Parco Nazionale» i terreni compresi nell'attuale riserva di caccia del Gran Paradiso, i cui confini sono quelli indicati nella carta annessa al presente decreto.

Articolo 2

[L'Azienda del Demanio forestale di Stato è autorizzata ad accettare dalla Real Casa i terreni di Bocconere, Livionaz, Sorte, Chaussette e Niquidez, posti nei comuni di Valsavaranche e Rheme Notre Dame; le strade, le case e casotti con accessori e pertinenze nonché i diritti di caccia e pesca e quelli che, a qualsiasi titolo, Casa Reale attualmente possiede nel perimetro del parco predetto].

Articolo 3

Agli effetti del presente decreto, l'Azienda del Demanio forestale di Stato è autorizzata ad acquistare ed anche in caso di mancato accordo, ad espropriare i terreni compresi nel perimetro del parco.

L'Azienda stessa è autorizzata inoltre a richiedere la cessione obbligatoria dei diritti di caccia e di pesca nonché di tutti gli altri diritti che siano ritenuti indispensabili al conseguimento delle finalità, di cui all'art. 1.

Per l'acquisto e la espropriazione dei terreni si seguiranno le norme stabilite dall'art. 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per i diritti di caccia, pesca ed altri, ove non si addivenga ad un bonario accordo, il prezzo sarà fissato da una Commissione di arbitri, nominati: uno dall'Amministrazione forestale, l'altro dal proprietario ed il terzo dal pretore del luogo. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Articolo 4

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'ambiente, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria, che potranno essere acquistati od espropriati con le norme del precedente art. 3.

Articolo 5

È istituita con sede in Torino, una Commissione denominata «Commissione del Parco nazionale del Gran Paradiso».

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica ed è composta da un professore di zoologia, uno di geologia, ed uno di botanica, e da un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale, designati dal Ministro dell'ambiente; da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da tre membri designati dalla Deputazione provinciale di Torino.

I Comuni aventi terreni nel perimetro del Parco, il Touring club, il Club alpino italiano, la Federazione pro montibus e l'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche potranno ciascuno designare un proprio rappresentante che prenderà parte alle sedute senza diritto a voto.

La Commissione eleggerà nel proprio seno il presidente, un vice-presidente e potrà anche nominare un Comitato esecutivo ed un segretario.

Al segretario, qualora sia estraneo all'Amministrazione dello Stato, è corrisposta una indennità fissa annuale di L. 1.500.

Il presidente, il vice presidente e i componenti della Commissione e del Comitato restano in carica due anni, e potranno essere riconfermati (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, r.d.l. 24 gennaio 1924, n. 168.

Articolo 6

La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e gestione del Parco; prepara il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente; fa le proposte relative agli scopi del Parco e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto (1).

(1) Vedi il d.lg.c.p.s. 5 agosto 1947, n. 871.

Articolo 7

L'amministrazione del Parco è affidata all'ispettore forestale del distretto in cui il Parco è situato, il quale interverrà alle sedute della Commissione e del Comitato con voto consultivo.

La sorveglianza è esercitata da agenti forestali (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, r.d.l. 24 gennaio 1924, n. 168. Vedi il d.lg.c.p.s. 5 agosto 1947, n. 871.

Articolo 8

Nel perimetro del parco sono vietate la caccia e la pesca, comunque esercitate, nonché l'accesso con cani, armi ed ordigni, che servano a tali scopi.

Articolo 9

Con apposita deliberazione, da pubblicarsi all'albo pretorio dei comuni interessati, la commissione potrà vietare la raccolta delle specie vegetali, ritenute più rare.

Con le stesse modalità potrà anche sospendere e regolare l'esercizio del pascolo in singole località, avuto riguardo agli speciali bisogni della fauna.

In quest'ultimo caso ai proprietari danneggiati verrà corrisposto un compenso da liquidarsi con le norme stabilite al quarto comma dell'art. 3.

Articolo 10

Nessuna costruzione civile, stradale e di qualsiasi altra specie potrà essere eseguita senza speciale permesso del Ministro dell'ambiente, su parere della Commissione.

In caso di concessione questa sarà subordinata alle prescrizioni e modalità dettate dalla Commissione stessa.

Articolo 11

Ove la selvaggina si accresca in numero sproporzionato alle condizioni vegetative del Parco, la Commissione potrà autorizzarne la caccia per un determinato numero dei capi, sotto il controllo diretto delle guardie e previo pagamento di una somma non inferiore al valore degli animali uccisi.

Nella concessione di tali permessi si avrà speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.

Articolo 12

I contravventori al divieto di caccia e di pesca saranno puniti con una sanzione amministrativa pari al quadruplo del valore degli animali uccisi, o feriti in ogni caso, non mai inferiore a lire 10.000 (1).

La sanzione amministrativa sarà da lire 100.000 a lire 200.000 (2) per coloro che, senza avere ucciso animali, vengano trovati nell'esercizio della caccia o della pesca, e verrà ridotta ad un terzo nel caso di semplice accesso con cani, armi ed ordigni (3).

Alla sanzione amministrativa andrà sempre congiunta la confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi ed altri ordigni.

(1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. A norma dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

(2) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

(3) Vedi, ora, l'art. 14, d.lg.c.p.s. 5 agosto 1947, n. 871.

Articolo 13

Le infrazioni al disposto dell'art. 9 in quanto riguardano la raccolta di specie vegetali, saranno punite con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 100.000 (1).

Quelle contro il divieto di pascolo saranno punite con una sanzione amministrativa di lire 400 (2) per ogni capo di bestiame minuto, e lire 1.000 (2) per ogni capo di bestiame grosso trovato a pascolare.

In ogni caso tale pena non sarà mai inferiore a lire 10.000 (2).

(1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, l'entità della sanzione non può superare lire 20.000.000.

(2) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. A norma dell'art. 10 della medesima l. 24 novembre 1981, n. 689, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

Articolo 14

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 10 saranno punite con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 (1).

Il contravventore dovrà, inoltre, rimettere a proprie spese, il terreno, nelle condizioni di prima, nel termine che gli sarà imposto dall'autorità giudiziaria.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà a spese del contravventore.

(1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 15

Gli agenti scopritori di contravvenzioni al divieto di caccia seguite da condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle multe previste dal presente decreto e la metà del ricavato dalla vendita delle cose sequestrate, oltre a premi speciali che saranno stabiliti col regolamento.

Per le contravvenzioni agli altri divieti spetterà agli agenti scopritori un quarto della multa.

Le predette quote saranno riscosse dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Articolo 16

Alle spese necessarie per il Parco sarà provveduto:

a) con una somma di L. 200.000 da stanziarsi annualmente dal Ministero dell'ambiente e da versarsi alla Cassa depositi e prestiti a favore dell'Azienda del Demanio forestale di Stato;

b) con i redditi dei terreni di proprietà della Azienda compresi nel perimetro del parco;

c) con gli introiti per permessi di caccia e pesca e per altre eventuali concessioni;

- d) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato dalla vendita degli oggetti confiscati;
- e) con stanziamenti straordinari sul bilancio dell'Azienda del Demanio forestale.

Articolo 17

Il personale addetto alle riserve di caccia del Gran Paradiso, con decorrenza dalla data in cui entrò in vigore il [R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584] (1), passerà a far parte del corpo forestale col trattamento economico e con le funzioni corrispondenti al grado che ad esso verrà conferito.

[Qualora tale trattamento risultasse inferiore a quello dovuto anche per effetto del regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, dall'Amministrazione della Real Casa, il personale delle riserve del Gran Paradiso conserverà, a titolo di assegno personale, la relativa differenza].

I cacciatori guardie, i capi-posto ed i comandanti di distretto di caccia saranno rispettivamente assunti in qualità di sorveglianti, sorveglianti capi ed aiutanti aggiunti forestali, e saranno collocati, secondo l'anzianità di ciascuno, nei relativi ruoli dell'Amministrazione forestale (2).

(1) Leggasi «il presente regio decreto legge».

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, r.d.l. 24 gennaio 1924, n. 168.

Articolo 18

Con apposito regolamento da emanarsi, sentito il Consiglio superiore delle foreste ed il Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'ambiente, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto e del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584

(1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, r.d.l. 24 gennaio 1924, n. 168.

Articolo 19

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.